

STATUTO
DELLA
“ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIRONE”

I. DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIRONE”.

L'Associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede attualmente in Roma, via Antonio Fogazzaro 42 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione ha come scopo la crescita della persona attraverso i più molteplici aspetti culturali, sociali, ricreativi, didattici, terapeutici. Pertanto, l'Associazione opererà per la diffusione, lo studio, la ricerca, la promozione, l'esercizio della psicoterapia individuale e di gruppo e di quelle discipline olistiche, del coaching, delle relazioni d'aiuto a mediazione artistica e del benessere in ogni sua accezione.

I principi ispiratori dell'Associazione sono di matrice umanistico filosofico esistenziale. L'Associazione, pertanto, persegue lo sviluppo di una cultura che sostiene il valore dell'essere umano e la ricerca del bene comune, inteso come radice culturale e matrice sentimentale che ispira la persona e la comunità ad essere, agire e relazionarsi secondo valori umanistici.

L'Associazione crede e difende il diritto fondamentale di ogni individuo di autodeterminarsi liberamente e di compiere scelte che sviluppino il potenziale della propria vita entro un orizzonte di senso eudaimonico ovvero volto al perseguimento di una vita felice.

Le attività promosse dall'Associazione, quindi, emergono da uno sfondo culturale che mette al centro il valore della persona come individuo, dando rilievo ed importanza al contesto sociale, familiare, culturale di appartenenza e/o di origine.

L'Associazione si fonda sul rispetto della dignità e del valore di ogni persona senza discriminazioni di etnia, orientamento sessuale, religione.

L'Associazione si occupa di promuovere i propri scopi radicando la propria attività nella trama sociale offrendo attenzione verso gli aspetti socio – economici di difficoltà e di disagio esistenziale.

L'Associazione promuove la creazione di spazi di relazione e di incontro in cui la persona possa sentirsi accolta nel rispetto delle proprie scelte religiose, sessuali, politiche.

L'Associazione si occupa di terapia solo attraverso psicoterapia individuale e di gruppo da parte di professionisti abilitati all'esercizio della stessa.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone di:

- Pubblicare libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico;

- Promuovere la diffusione della cultura e dell'arte;
- Divulgare attraverso simposi, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali; Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale e artistica e di sviluppo della persona umana;
- Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno degli scopi e degli obiettivi dell'Associazione;
 - Proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;
 - Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle proprie attività in Italia e all'estero e la promozione d'iniziativa destinate all'approfondimento degli scopi statutari;
- Organizzare iniziative culturali a carattere locale con la prospettiva di esportarle a livello nazionale e internazionale;
- Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- Promuovere specifici progetti di formazione didattica per attività che rispondano agli scopi statutari.

L'Associazione può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni, nazionali e internazionali, i cui scopi, finalità ed attività non siano in contrasto con il presente Statuto.

Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

II. ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art. 5 – Risorse dell'Associazione

Le risorse economiche e finanziarie per lo svolgimento delle attività dell'Associazione e per sopperire alle spese di funzionamento della stessa derivano da:

- contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea e di organismi internazionali finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni ed altri;
- introiti derivanti dalle iniziative sociali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie e marginali e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- beni mobili e immobili;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altro tipo d'entrata.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai Soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere

in avvenire, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associazioni o terzi.

Art. 7 - Divieto distribuzione degli utili e gratuità delle cariche

L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti devono essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.

Si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art. 8 – Quota associativa

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo, sulla base delle previsioni di spesa, e può essere diversificata sulla base della tipologia di associato.

La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

III. SOCI

Art. 9 – Composizione dell'Associazione

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale o per la loro attività di lavoro, studio, ricerca o svago siano interessate all'attività dell'Associazione medesima, ne condividano gli scopi e le finalità e intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

E' espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatti salvi i compensi per eventuali prestazioni professionali svolte nei confronti dell'associazione e il rimborso per le spese documentate sostenute per la causa dell'associazione stessa.

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

a) Soci Fondatori;

Sono Soci Fondatori coloro che, ispirati dalle finalità dell'Associazione, hanno profuso energie attraverso la loro opera ed il loro sostegno ideale ovvero economico per la fondazione e la costituzione dell'associazione e hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

b) Soci Ordinari;

I Soci Ordinari sono le persone fisiche e giuridiche che, condividendo gli scopi, le finalità e i principi ispiratori dell'Associazione, sostengono lo sviluppo della stessa anche attraverso il versamento di una quota annuale per tutta la permanenza del vincolo associativo stabilita dal Consiglio direttivo.

Oltre al pagamento del contributo annuale, i Soci Ordinari possono sostenere l'Associazione attraverso lo svolgimento di attività utili al perseguimento dei fini istituzionali.

c) Soci Onorari.

Sono Soci Onorari quelle personalità che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione e che, per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, la stessa si ritiene onorata di annoverarli fra i propri soci.

La delibera in tema di attribuzione della qualifica di Socio Onorario in favore di persone fisiche o giuridiche è assunta dal Consiglio Direttivo.

d) Soci Sostenitori

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

I Soci Fondatori e i Soci Onorari sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Art. 10 – Diritti del socio

Tutti i soci hanno diritto di accesso alle manifestazioni organizzate dall'Associazione, alla frequenza dei corsi organizzati dall'Associazione e a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea e hanno diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.

Possono far parte dell'elettorato solo i soci maggiorenni.

Tutti i Soci concorrono a determinare l'attività della Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili riguardanti le attività dell'Associazione.

Art. 11 - Doveri del Socio

Ciascun Socio è tenuto a rispettare le norme contenute nell'atto costitutivo e nello Statuto e ad osservare le disposizioni regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che sono emanate dagli organi dell'associazione.

I Soci, inoltre, sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari e Soci Fondatori;

I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

Art. 12 – Criteri di ammissione del Socio

La domanda di ammissione di un nuovo socio, in forma scritta, deve essere presentata dall'interessato al Consiglio Direttivo che delibera sulla stessa senza obbligo di motivazione.

In caso di ammissione, il nuovo socio deve procedere al versamento della quota annuale entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente provvede ad annotare l'ammissione del nuovo Socio sul libro Soci.

I Soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 30 dicembre di ogni anno sono considerati Soci anche per l'anno successivo e, quindi, obbligati al versamento di quanto previsto dall'art. 11 del presente Statuto.

Art. 13 – Perdita della qualifica di Socio

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'espulsione o del decesso del socio.

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata. Tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Il socio può essere espulso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- ripetute violazioni delle norme dello Statuto (o da questo richiamate) nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
- compimento di atti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso.

L'espulsione viene comunicata al Socio dal Presidente il quale provvede ad annotare il fatto sul libro Soci.

L'ex Socio può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa ed il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

IV. ORGANI SOCIALI

Art. 14 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

- a) l’Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Nel caso divenga necessario, l’Assemblea provvederà a nominare un Collegio di Revisori dei conti o un Revisore unico ed in generale qualsiasi altro Organo esecutivo ed operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 15 – L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei soci è la sede fondamentale di confronto e dialogo il cui scopo è garantire una corretta gestione dell’Associazione.

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue delibere, assunte in conformità alla legge ed allo Statuto, sono vincolanti per tutti gli associati.

Hanno diritto a partecipare e a intervenire mediante diritto di voto in Assemblea tutti i Soci.

Ad ogni Socio che abbia compiuto la maggiore età spetta un voto, qualunque sia il valore della quota, e può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta, valida per una specifica seduta dell’Assemblea espressamente indicata nella delega.

Art. 16 – Convocazione dell’Assemblea

L’adunanza dell’Assemblea viene convocata presso la sede sociale ovvero presso altro locale che presenti le caratteristiche idonee per essere ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci.

L’Assemblea si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell’attività e per l’approvazione del bilancio.

Essa deve essere convocata, inoltre, ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dal Revisore o Collegio dei Revisori o da almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto presso la sede della società o sul sito web della stessa ovvero comunicate ai soci mediante posta elettronica con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto a quello fissato per la riunione.

Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di 24 ore.

Nella convocazione vengono specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

L’assemblea può riunirsi, in seconda convocazione, lo stesso giorno della prima convocazione in ora successiva.

Art. 17 – Costituzione e delibere dell’Assemblea

L’Assemblea dei Soci è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto e due membri del Consiglio Direttivo.

In seconda convocazione, si considera validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci aventi diritto di voto e con la presenza obbligatoria di almeno due membri del Consiglio Direttivo.

Le delibere assembleari sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione dello Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione, ed il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese ed insindacabile scelta del Presidente dell’Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.

Presiede l’Assemblea il Presidente il quale verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell’Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

In caso di assenza del Presidente le sue veci vengono assunte dal Vicepresidente.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea insieme al Segretario e provvede tempestivamente a trascrivere il verbale sul libro delle decisioni dell'Assemblea, che rimane presso la sede sociale affinché tutti i soci possano prenderne visione.

L'Assemblea Ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione annuale del bilancio consuntivo dell'Associazione;
- b) sulla ratifica delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) sull'elezione e la nomina, ogni quattro anni, dei membri del Consiglio Direttivo;
- d) sulla sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo in caso di decesso o rinuncia al mandato degli stessi;
- e) sulla nomina dell'eventuale Collegio dei Revisori o del Revisore unico;
- f) sulle proposte effettuate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo qualora la competenza non spetti all'Assemblea Straordinaria ai sensi del presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle eventuali modifiche dello Statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione con il parere favorevole di due terzi dei Soci aventi diritto di voto e sulle misure conseguenti, quali la messa in Liquidazione dell'Associazione e la nomina del Liquidatore.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite in Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario ne fanno parte di diritto.

Il mandato dei primi tre Consiglieri nominati in atto costitutivo è a tempo indeterminato e termina per decesso, rinuncia o revoca da parte dell'Assemblea Ordinaria motivata da giusta causa, da intendersi quest'ultima come ragione che impedisce, anche provvisoriamente, la prosecuzione dell'ufficio di Consigliere.

I Consiglieri in sostituzione dei primi tre saranno eletti dall'assemblea ordinaria, che dovrà scegliere fra gli altri Soci.

Il Consiglio Direttivo provvede a nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario con funzioni di tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo compete l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, la predisposizione del bilancio e l'individuazione delle quote annuali dovute dai Soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

E' facoltà del Consiglio Direttivo predisporre un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 19 – Costituzione e delibere del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si raduna senza formalità su invito del Presidente oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Le adunanze del Consiglio si tengono di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno svolgersi, altresì, in qualunque altro luogo idoneo ad ospitarne le riunioni.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d'ufficio del membro del Consiglio.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano in ragione della partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Ad ogni Consigliere spetta un voto, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli aventi diritto ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni assunte dal Consiglio viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio, in particolare, delibera:

- sulle domande di ammissione dei Soci;
- sulla nomina e sulla revoca del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario con funzioni di tesoriere;
- sulla redazione del bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sui provvedimenti di espulsione dei Soci;
- su eventuali provvedimenti di adozione di regolamenti interni dedicati al funzionamento dell'Associazione.

Art. 20 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e di qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e si occupa, inoltre, della gestione ordinaria dell'Associazione.

In particolare, compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, eseguire le deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione;
- stipulare i contratti e le convenzioni;
- ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

In caso di assenza del Presidente del Consiglio Direttivo, i suoi compiti e poteri sono assunti dal Vicepresidente. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte all'Associazione.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono essere rimossi dall'incarico con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio.

Art. 21 - Il Segretario

Il Segretario cura l'amministrazione e la contabilità dell'Associazione.

Egli riceve dal Presidente del Consiglio Direttivo i documenti relativi alle entrate e alle uscite dell'Associazione in modo da poter presentare un rendiconto finanziario ed economico ai Consiglieri o ai Soci che ne facciano richiesta. Il Segretario, in qualità di membro del Consiglio Direttivo, si occupa di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che viene approvato dall'Assemblea Ordinaria.

Il Segretario può essere rimosso dall'incarico con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori o in alternativa il Revisore Unico dei conti, qualora venga eletto, vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente ed i membri del Collegio sono nominati dall'Assemblea Ordinaria, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Ugualmente il Revisore Unico dei Conti viene nominato dall'Assemblea Ordinaria, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Chiunque può essere nominato revisore, anche chi non è Socio.

Art. 23 - Cariche Sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'adunanza dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente.

Per potersi candidare è necessario essere Soci dell'Associazione.

V. NORME FINALI

Art. 24 – Scioglimento

L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

1. quando tutti i soci vengono a mancare;
2. su delibera dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, l'avanzo patrimoniale sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 – Esercizio Sociale

L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo (rendiconto economico-finanziario), redatto dal Segretario in seno al Consiglio Direttivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

Il bilancio e il conto consuntivo devono essere accompagnati dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale.

Art. 26 – Libri Sociali e Registri Contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro dei Soci;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, se costituito;

➤ il libro giornale della contabilità sociale.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 27 – Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

Il presente atto si compone di 9 pagine

I soci fondatori:

Natalia Aricò

Barbara Monti

Luca Rossi